



COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 84 17/06/2015	OGGETTO: ORDINANZA N. 158 DEL 02/08/2012, AD OGGETTO "DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PICCOLI INTRATTENIMENTI MUSICALI PRESSO ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO E CIRCOLI PRIVATI". MODIFICHE.
-----------------------------------	---

IL SINDACO

Vista l'ordinanza sindacale n. 158 del 2 agosto 2012, avente ad oggetto “*Disciplina degli orari dei piccoli intrattenimenti musicali presso esercizi di somministrazione al pubblico e circoli privati*”, ed in particolare l'art. 2 il quale dispone che “i trattenimenti musicali dal vivo...potranno essere effettuati ... dalle ore 19,00 alle ore 24,00 sia all'interno che all'esterno del locale...” dando facoltà al Sindaco di rilasciare, su specifica istanza, autorizzazioni in deroga per il potersi dell'orario oltre le ore 24,00;

Considerato che, specie nel periodo estivo, pervengono all'Ufficio SUAP numerose richieste di deroghe al protrarsi oltre le ore 24,00 nella considerazione che, a motivo di una forte presenza turistica nel centro storico dopo le ore 10,00, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande intendono allietare gli utenti mediante intrattenimenti musicali;

Visto l'art. 17 della L.R. 12 febbraio 2002, n. 3 “*Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico*”, il quale al comma 1 fissa, per le manifestazioni musicali, il limite orario delle ore 24,00, salvo deroghe autorizzate dal Comune, mentre al comma 2 stabilisce che le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono superare i 55 dB(A) nella fascia oraria 22,00 – 24,00;

Ritenuto che, nel disciplinare le deroghe previste dalla citata normativa regionale, si rende opportuno contemperare le diverse esigenze, da un lato, dei turisti che, anche mediante il godimento degli intrattenimenti musicali, intendono permanere nel centro storico fino a tarda ora e, dall'altro, dei residenti impegnati nella consueta attività lavorativa del giorno dopo anche nel periodo estivo;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire, ad integrazione dell'ordinanza citata n. 158 del 2 agosto 2012, con altra ordinanza a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi in maniera tale da contemperare il diritto allo svolgimento di attività economico-commerciali ma anche il diritto, più generale, della cittadinanza a vedere tutelata la salute e la stessa sicurezza urbana;

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone e dei soggetti interessati;

Dato atto che la presente ordinanza:

- è stata trasmessa preventivamente al Prefetto con nota prot. n. 9761/2015 dell'8 giugno 2015, in relazione agli obblighi di cui al comma 4 dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;
- è stata esaminata positivamente dalla Consulta delle Attività Produttive nella seduta del 15 giugno 2015;

Visti:

- la legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447 del 28.10.1995;
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";
- D.P.C.M. n. 215 del 16.04.1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- gli artt. 50 e 54 del T.U.O.EE.LL.- D. Lgs. n. 267/2000;
- la L.R. n. 3 del 12 febbraio 2002 ed, in particolare, l'art. 17, commi 1 e 2;

O R D I N A

1) L'art. 2 dell'ordinanza sindacale n. 158 del 2 agosto 2012 è sostituito dal seguente:

"I trattenimenti musicali dal vivo, da effettuarsi con l'utilizzo di strumenti musicali con musica riprodotta da apparecchi radio, stereo o con l'intervento di un disk Jockey, potranno essere effettuati, in ausilio all'attività prevalente di somministrazione, sia all'interno che all'esterno del locale, su aree private di pertinenza dell'esercizio che su suolo pubblico regolarmente autorizzato, nelle seguente fasce orarie:

- a) dalle ore 19,00 alle ore 24,00, salvo deroga, a richiesta di parte, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio SUAP con espressa autorizzazione per il protrarsi dell'orario oltre le ore 24,00;
- b) nei mesi di giugno, luglio ed agosto, gli intrattenimenti musicali possono protrarsi nel giorno di venerdì fino alle ore 01,00, previa comunicazione all'Ufficio SUAP da parte del gestore almeno due giorni prima, con l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché le emissioni sonore, come definite dal comma 2 dell'art. 17, della L.R. n. 3/2002, siano inferiori ai 55 dB(A) dopo le ore 24,00;
- c) nei mesi di giugno, luglio ed agosto, gli intrattenimenti musicali possono protrarsi nei giorni di sabato, prefestivi, la domenica della festa patronale, 14 e 15 agosto, fino alle ore 02,00, previa comunicazione all'Ufficio SUAP da parte del gestore almeno due giorni prima, con l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché le emissioni sonore, come definite dal comma 2 dell'art. 17, della L.R. n. 3/2002, siano inferiori ai 55 dB(A) dopo le ore 24,00.

Il trattenimento musicale, all'interno e all'esterno del locale, non dovrà arrecare disturbo alla quiete pubblica e dovrà essere osservata ed applicata la normativa vigente prevista contro l'inquinamento acustico.

E' considerato intrattenimento musicale la diffusione comunque di musica all'esterno del locale qualora le porte risultino aperte, pur in assenza di diffusori all'esterno del locale stesso."

2) L'art.12, comma 1, dell'ordinanza sindacale n. 158 del 2 agosto 2012 è sostituito dal seguente:

“Nel centro storico gli intrattenimenti musicali o i trattenimenti musicali dal vivo su area esterna pubblica autorizzata, o privata di pertinenza dell'esercizio, possono essere effettuati solo nelle piazze Vittorio Emanuele III, Pellegrino Rossi, Mazzini, Garibaldi, Largo Amati e nelle vie La Fiera, San Quirico e Corso Umberto I.”

3) Restano valide ed invariate tutte le altre disposizioni, sanzioni e disposizioni finali, di cui all'ordinanza sindacale n. 158 del 2 agosto 2012.

D I S P O N E

-che la presente ordinanza sia immediatamente eseguibile, una volta pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

-che la stessa sia trasmessa alla Prefettura – U.T.G. Di brindisi, al Comando Stazione Carabinieri di Cisternino, al Comando la Polizia Locale, incaricati questi ultimi dell'esecuzione della stessa;

-avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

IL SINDACO
Donato Baccaro